

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICCHIOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1963

Modificazioni al Codice penale con l'aggiunta del titolo:
« Dei delitti contro le libertà costituzionali »

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza sentita dal Governo dopo la Liberazione, fu quella di adeguare il Codice penale ai principi nuovi ai quali si ispira la nuova democrazia conquistata a prezzo di duri sacrifici.

Già fin dal 14 settembre 1944, con decreto legislativo n. 288, fu cancellata dal sistema generale delle pene quella di morte.

Questa pena era affermata necessaria nell'attuale Codice Rocco-Mussolini che è stato da qualche apologeta chiamato esemplare. Al mantenimento di questa pena diede la sovrana sanzione il Re.

Basta leggere la relazione di questo Codice per sentirsi sconcertati dinanzi alla quasi esaltazione di tale sanzione definitiva, che si dice indispensabile perchè superlativamente intimidatrice, pur comprendendo da chi la volle che essa rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo.

Ma usciti dalle tenebre per vivere « in più spirabil aere », si comprese che Cesare Beccaria col suo scritto inobliviabile dei delitti e delle pene (nella relazione al Codice lo si chiama con tono quasi dispregiativo libretto), approvato da d'Alembert e portato alle stelle da Voltaire, premiato dalla So-

cietà di Berna, aveva offerto il più efficace strumento di difesa della vita contro la morte.

Insieme all'abolizione della pena di morte nel settembre 1944 furono ripristinate le circostanze attenuanti valvola di sicurezza per l'addolcimento della pena, abrogate le figure del delitto che si ricollegavano agli istituti propri del regime fascista e modificati i delitti di violenza, resistenza e oltraggio alla pubblica autorità ed i delitti di ingiuria e diffamazione.

Questa riforma del resto necessaria preludeva ad una più vasta riforma del Codice penale.

Infatti il 2 gennaio 1945 con decreto del ministro Tupini fu costituita una Commissione di studio per formulare un nuovo progetto di codice penale e procedura penale.

Questa Commissione riassunse in due volumi le riforme del Codice penale ed in uno quelle di procedura penale.

Tutto passò nel silenzio.

Nel febbraio 1956 il ministro Moro nominò altra Commissione la quale, nell'ottobre dello stesso anno, rassegnò i risultati dei propri studi in un libro contenente il

progetto preliminare al Codice molto più succinto di quello della 1^a Commissione.

Ma nonostante tutto questo dopo 13 anni e dopo la proclamata urgenza della riforma da parte di tutti, abbiamo ancora il codice Rocco-Mussolini ormai superato dai tempi e contrastante con la Costituzione la quale ha riassunto chiaramente i bisogni e le necessità del popolo italiano. La giustificazione che si è data per questa esasperante lentezza è l'incertezza che dominò sui riformatori, per il metodo da seguire.

Lavoro di aggiornamento o revisione totale del Codice?

Il ministro Grassi nominò un Comitato esecutivo composto di un numero ristretto di persone con l'incarico di redigere uno schema completo di riforma del Codice penale. Ma ancora non siamo riusciti, salvo pochissimi rimaneggiamenti, a discutere i progetti di legge delle due Commissioni che dormono il sonno eterno nei polverosi cassetti. Con questa mia iniziativa intendo sottoporre all'approvazione della Commissione di giustizia e del Senato un titolo nuovo già studiato ed elaborato dalla 1^a Commissione e che appare di utilità evidente.

Esso vuole ed intende dettare norme per le libertà del singolo, sotto il profilo pubblicistico, in quanto esse possano essere violate da azioni commesse da pubblici ufficiali con abuso dei poteri inerenti alle loro funzioni e dettare altresì norme per le libertà che interessano soprattutto la partecipazione del singolo alla vita pubblica e possono venire lese da chiunque con riflessi che non si limitano a rapporti fra singolo e singolo. Possono altresì incidere sullo svolgimento dell'organizzazione politica dello Stato (violazione delle libertà di pensiero, di stampa, di religione, di riunione, di associazione).

Questo nuovo titolo si intitola:

« Dei delitti contro le libertà costituzionali » e la sua collocazione dovrà seguire con la denominazione del titolo I-bis, il titolo primo riguardante delitti contro la personalità dello Stato. Infatti dopo la tutela della organizzazione politica dello Stato è necessaria la difesa dei diritti costituzionali di libertà

Questo titolo nuovo comprende otto capi così ipotizzati:

Capo 1° - Dei delitti del pubblico ufficiale contro la libertà personale e del domicilio;

Capo 2° - Dei delitti contro la libera manifestazione del pensiero;

Capo 3° - Dei delitti contro la libertà di riunione e di associazione;

Capo 4° - Dei delitti contro la libertà religiosa;

Capo 5° - Dei delitti del pubblico ufficiale contro la libertà di corrispondenza;

Capo 6° - Dei delitti contro la eguaglianza dei cittadini;

Capo 7° - Dei delitti contro la libertà del diritto elettorale;

Capo 8° - Dei delitti contro le libertà costituzionali.

Il primo capo si riferisce all'articolo 13 della Costituzione e ne costituisce la precisa applicazione.

Riguarda la tutela della libertà personale e del domicilio contro le manifestazioni delittuose compiute dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri connessi alle sue funzioni.

CAPO I. — *Art. 1 - Arresto illegale.* Questo primo articolo tratta appunto dell'arresto illegale e del sequestro di persona.

Anche questo delitto può essere commesso dal pubblico ufficiale in quanto il suo comportamento costituisce non solo un abuso della facoltà di arresto, ma eccede i limiti dell'arresto e del fermo ponendo la persona in condizione da sottrarla alla disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Questo articolo riproduce la configurazione delittuosa dell'articolo 147 del Codice abrogato e dell'articolo 606 del Codice del 1930.

Art. 2. - Omessa comunicazione di arresto all'Autorità giudiziaria. Questo articolo ha preciso riferimento all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione.

Per assicurare l'osservanza di questo precepto costituzionale si doveva incriminare il fatto di aver omesso di mettere la persona arrestata o fermata a disposizione della Autorità giudiziaria.

Art. 3. - Omessa liberazione di persona arrestata. Con questa norma si punisce il fatto del pubblico ufficiale che non rimette in libertà un arrestato dopo 48 ore dall'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, se l'arresto o il fermo non sia stato convalidato.

Art. 4. - Detenzione illegale. Si stabilisce che solo nel caso di presentazione spontanea il pubblico ufficiale può ricevere taluno senza ordine dell'Autorità giudiziaria ma non può disubbidire all'ordine di liberazione dato nè prostrarre abusivamente l'esecuzione della pena.

La sanzione è la reclusione fino a 5 anni.

Vi è riferimento all'articolo 607 del Codice in vigore ed all'articolo 150 del Codice 1889.

Art. 5. - Omessa comunicazione di detenzione all'Autorità giudiziaria. Si punisce con la reclusione fino a due anni il pubblico ufficiale preposto ad uno stabilimento carcerario che omette la comunicazione all'Autorità giudiziaria dello stato di detenzione di una persona. Questo in relazione al Regolamento approvato il 18 giugno 1951, n. 787, articolo 62, sugli Istituti di prevenzione e pena.

La norma è dettata per porre l'Autorità giudiziaria in condizione di controllare la legittimità dell'arresto.

Art. 6. - Omissione di doveri di ufficio relativi alla libertà personale. Riguarda la omissione di doveri d'ufficio circa la libertà della persona.

L'articolo si ricollega con l'articolo 228 del Codice di procedura penale già modificato che prescrive l'obbligo del rapporto al Procuratore della Repubblica ed al Pretore.

La pena si estende fino ai tre anni.

Art. 7. - Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Si punisce l'abuso di autorità contro arrestati e detenuti. Si ricollega al quarto comma dell'articolo 13 della Costituzione, all'articolo 608 del Codice ed all'articolo 152 del Codice 1889.

L'articolo 608 irroga la pena della reclusione fino a 30 mesi contro chi non ottemperi agli obblighi prescritti dall'articolo 228 del Codice di procedura penale, chiunque sia la persona che ha eseguito ed ordinato la limitazione dell'altrui libertà personale.

L'applicazione si estende anche alle persone che sono affidate al pubblico ufficiale per altri fini e cioè a persone non arrestate nè detenute ma affidate, ad esempio, come il pazzo che deve essere tradotto in un manicomio civile.

Si è preveduto come aggravante l'uso di violenza alla persona. In ordine all'articolo 608, si è aggiunta la previsione degli atti arbitrari, già contenuta nell'articolo 152 del Codice abrogato.

Art. 8. - Perquisizione o ispezione personale arbitraria. Si punisce con detto articolo la perquisizione e l'ispezione personale arbitraria in relazione all'articolo 14 della Costituzione e all'articolo 609 del Codice penale.

È da notare che l'inosservanza delle condizioni o delle formalità prescritte dalla legge non era contemplata dal Codice 1889 e neanche dal Codice in vigore. Essa appare opportuna per maggiore garanzia del cittadino.

Pena: reclusione fino a tre anni.

Art. 9. - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale. Prevede la violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Esso si ricollega all'articolo 14 della Costituzione ed a quanto era disposto dall'articolo 158 del Codice 1889 ed all'articolo 615 del Codice attuale.

L'attenuante del secondo comma dell'articolo 615 del Codice in vigore non è stata riprodotta, intendendo rendere più severa la tutela personale.

Pena: reclusione da sei mesi a cinque anni per l'introduzione o sosta nell'abitazione, non inferiore ad un anno nel caso di ispezione, perquisizione, sequestro, eccetera.

Art. 10. - Offesa alla libertà di circolazione e soggiorno. Si punisce l'offesa alla libertà di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio dello Stato, adde-rendo pienamente al precetto dell'articolo 16 della Costituzione. Questa disposizione è nuova e non ha precedenti nella nostra tradizione legislativa; essa è però la conseguenza del diritto soggettivo di libertà garantito dalla Costituzione. La violenza alla persona è considerata come aggravante.

Pena: reclusione fino a tre anni aumentata in caso di violenza.

Art. 11. - Offesa alla libertà di uscire dal territorio dello Stato o di entrarvi. Si punisce l'offesa alla libertà di uscire dal territorio dello Stato e di entrarvi.

Incriminatione nuova, anche questa discende dal comma secondo dell'articolo 76 della Costituzione. Essa assomma gli estremi già richiesti nell'articolo precedente ed è considerata l'aggravante specifica della violazione alla persona. La tutela si estende anche al cittadino nato all'estero che entri per la prima volta nel territorio dello Stato.

Pena: reclusione da tre mesi a tre anni aggravata se il fatto è commesso con violenza alla persona.

Art. 12. - Circostanza aggravante. Considera il fine privato come circostanza aggravante di tutti i delitti preveduti in questo capo.

Non è affatto strano che l'arresto illegale possa essere commesso per ragioni di personale risentimento arrestando, ad esempio, taluno per un delitto che non è stato mai commesso. In questo caso le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

CAPO II. — *Dei delitti contro la libera manifestazione del pensiero.* In questo capo si tutela la libertà di manifestare e di diffondere il proprio pensiero in relazione al

comma primo dell'articolo 21 della Costituzione, sia che il pensiero venga espresso oralmente dall'interessato oppure lo si propaghi con i mezzi di radiodiffusione, sia che venga espresso in forma scritta o divulgato a mezzo della stampa.

La libertà di cui trattasi ha un profilo preminentemente politico come diritto pubblico soggettivo del privato nei confronti della pubblica autorità.

A questo fine si ha:

Art. 13. - Impedimento alla manifestazione del pensiero. Si punisce l'impedimento alla manifestazione del pensiero, cioè l'uso di violenza e minacce per impedire che il pensiero sia manifestato oppure come rapresaglia per la manifestazione già avvenuta.

Viene punita anche la minaccia o la violenza per costringere ad atti contrastanti con le proprie opinioni.

Pena: reclusione fino a 5 anni.

Art. 14. - Offesa alla libera diffusione del pensiero. Si prevede l'offesa alla libera diffusione del pensiero e cioè il fatto di chi, volendo impedire che si diffonda il pensiero altrui, ostacola la stampa, la distribuzione e l'affissione di scritti o disegni.

Vi è riferimento all'articolo 21 ed all'articolo 20 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, ma costituisce una innovazione. La difesa della libertà di pensiero è esercitata anche riguardo ai mezzi moderni di radiodiffusione.

Pena: reclusione fino a 5 anni; più grave se il fatto è commesso con violenza.

Art. 15. - Distruzione o deterioramento di scritti o disegni. Si punisce la distruzione o il deterioramento di scritti o disegni esposti al pubblico al fine di impedirne la conoscenza.

Pena: reclusione fino ad un anno.

Art. 16. - Circostanze aggravanti. Si prevedono le circostanze aggravanti. La prima, quando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle

sue funzioni. Aitra aggravante, quando il fatto è commesso presso tipografie, edicole, agenzie, eccetera. La terza, quando ricorra violenza o minaccia.

CAPO III. — *Dei delitti contro la libertà di riunione e associazione.* Le due libertà di riunione e di associazione sono garantite dagli articoli 17 e 18 della Costituzione. Esse, come è già stato spiegato nel Capo II, hanno un preminente profilo politico.

Art. 17. - Offesa alla libertà di riunione. Si punisce l'offesa alla libertà di riunione e cioè la violenza o minaccia per costringere taluno a partecipare o ad impedire che partecipi ad una riunione, a condizione però che questa non sia vietata.

Pena: reclusione fino a cinque anni nell'uno e nell'altro caso.

Art. 18. - Turbamento di una pubblica riunione. Si punisce l'impedimento di una pubblica riunione ovvero il turbamento mediante violenza, minaccia o tumulto.

È punita anche la turbativa, pur senza i requisiti della violenza, minaccia o tumulto.

Pena: reclusione fino a cinque anni.

Art. 19. - Offesa alla libertà di associazione. Si punisce l'offesa alla libertà di associazione, sia impedendo che costringendo a parteciparvi.

Pena: reclusione fino a cinque anni.

Art. 20. - Circostanze aggravanti. Stabilisce tre circostanze aggravanti: la prima, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione; la seconda, se ricorrono le aggravanti dell'articolo 339 del Codice penale; la terza, per il grave turbamento derivato dal fatto.

CAPO IV. — *Dei delitti contro la libertà religiosa.* Le manifestazioni delittuose contemplate in questo capo si riconnettono al disposto dell'articolo 19 della Costituzione, per cui tutti hanno diritto di professare

liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale od associata. Si intende tutelare la libertà dell'individuo nel campo religioso ritornando all'orientamento che aveva ispirato il Codice Zanardelli.

Art. 21. - Offesa alla libera professione di una fede religiosa. Si punisce l'offesa alla libera professione di una fede religiosa. Non ha precedenti nella nostra tradizione legislativa, ma si riallaccia al diritto di libertà religiosa sancito dalla Costituzione.

Viene punito l'impedimento a professare una fede religiosa, l'impedimento a farne propaganda e di esercitare in pubblico o in privato gli atti di culto della religione professata.

Pena: reclusione fino a cinque anni.

Art. 22. - Turbamento di funzioni religiose. Si punisce chi impedisce o turba le funzioni religiose, in riferimento all'articolo 405 del Codice vigente ed all'articolo 140 del Codice 1889.

Pena: reclusione fino a cinque anni.

In questo articolo non si fa cenno, come nell'articolo 140 Codice Zanardelli, ad alcun dolo specifico. Nel fatto stesso di impedire o di turbare la cerimonia, è implicita la volontà di offendere il culto.

Art. 23. - Offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di persone. Si punisce la offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di chi la professa.

Pena: reclusione fino a due anni.

Art. 24. - Offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di cose. Si punisce l'offesa alla fede religiosa mediante pubblico vilipendio di cose.

La pena si applica a chi offende qualunque fede religiosa. L'offesa deve avvenire mediante vilipendio alle cose oggetto di culto, consacrate al culto, destinate al culto; senza prova di dolo specifico.

Pena: reclusione da tre mesi a tre anni.

Art. 25. - Circostanze aggravanti. Considera le circostanze aggravanti per tutti i de-

litti contemplati nel Capo e l'aumento della pena è fino alla metà.

Art. 26. - Limiti della tutela penale. Segna i limiti della tutela penale. Esclude dall'applicabilità delle disposizioni precedenti le fedi religiose che sono in contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume.

Ciò in espresso riferimento all'articolo 31 delle disposizioni sulla legge in generale nonchè all'articolo 19 della Costituzione che esclude dal libero esercizio degli atti di culto i riti contrari al buon costume.

CAPO V. — Dei delitti del pubblico ufficiale contro la libertà di corrispondenza. La libertà e la segretezza della corrispondenza, inviolabili ai sensi dell'articolo 15 della Costituzione, vengono in questo disegno di legge considerati unicamente nei rapporti fra il singolo e l'autorità pubblica.

Si è ritenuto che fra violazione della libertà di corrispondenza commessa da un privato in danno di un altro privato e la violazione commessa dal pubblico ufficiale in danno del cittadino esiste una diversità sostanziale.

Art. 27. - Offesa alla libertà di corrispondenza. Punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale con abuso dei poteri inerenti alle funzioni, in tutto o in parte, sottrae o distrae o rende illeggibile o distrugge o sopprime la corrispondenza chiusa od aperta a lui non diretta. Nello stesso modo e cioè con pena della reclusione fino a 5 anni si punisce l'interruzione, il turbamento o l'impedimento di una telecomunicazione.

Qui l'offesa è considerata sia in rapporto alle pubbliche funzioni di cui sia rivestito il soggetto, come in rapporto ad un incarico di pubblico servizio e perciò s'adotta la formula più ampia.

Art. 28. - Violazione della segretezza della corrispondenza. Punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che con abuso dei suoi poteri prende cognizione di

una corrispondenza chiusa a lui non diretta o, con mezzi fraudolenti, di una telecomunicazione. La pena è della reclusione fino a tre anni quando il colpevole senza giusta causa rivela in tutto od in parte il contenuto della corrispondenza e per la telecomunicazione la pena sale da tre mesi a quattro anni.

Art. 29. - Rivelazione di corrispondenza. Punisce il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che essendo venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle funzioni o del servizio del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta o di una telecomunicazione lo rivela senza giusta causa.

Pena: la reclusione fino a tre anni.

Art. 30. - Circostanze aggravanti. Aumenta la pena da un terzo alla metà contemplando il fine privato dell'agente.

CAPO VI. — Dei delitti contro l'uguaglianza dei cittadini. Questo Capo considera due sole ipotesi: offesa al diritto di eguaglianza dinanzi alla legge; eccitamento all'odio contro categorie sociali.

Essi si riferiscono all'articolo 3 della Costituzione.

A questo fondamentale principio della uguaglianza di tutti i cittadini si è data la maggiore rilevanza.

Si ha riguardo all'impedimento o all'ostacolo relativi all'esercizio dei diritti civili e politici e derivanti da arbitrarie distinzioni fra cittadino e cittadino.

Sono contemplati i delitti contro l'umanità che furono considerati a Bruxelles nella ottava conferenza dell'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale.

Art. 31. - Offesa al diritto di eguaglianza dinanzi la legge. Punisce il fatto di chiunque impedisce od ostacola il normale esercizio dei diritti civili o politici a causa della razza, della lingua, della religione, del sesso, delle opinioni politiche e delle condizioni personali o sociali.

Pena: reclusione fino a cinque anni.

Art. 32. - Eccitamento all'odio contro categorie sociali. Punisce il fatto di chiunque eccita pubblicamente all'odio e al disprezzo contro una categoria di persone a causa della razza, della lingua, della religione, del sesso, delle opinioni politiche.

Pena: reclusione fino a quattro anni.

Art. 33. - Circostanze aggravanti. Prevede quattro circostanze aggravanti speciali:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;

2) se il fatto è commesso valendosi della propaganda o della forza o autorità di partiti o associazioni;

3) se il fatto è commesso con minaccia o violenza alla persona;

4) se dal fatto sia derivato grave turbamento all'ordine pubblico.

Le pene sono aumentate fino alla metà.

CAPO VII. — Dei delitti contro la libertà di esercizio del diritto elettorale. Il Codice 1859 considerava fra i reati contro diritti garantiti dallo Statuto i delitti contro l'esercizio dei diritti politici ivi compresi i diritti elettorali. La materia fu regolata dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sull'elettorato attivo e dal testo unico delle elezioni della Camera dei deputati.

Si è ravvisato migliore il sistema di riunire nel Codice le incriminazioni tipiche e di maggior gravità.

Per la tutela dei diritti fondamentali di libertà non potevano non essere compresi quelli relativi alla salvaguardia del diritto elettorale, il quale costituisce la più lata delle libertà costituzionali.

Art. 34. - Omissione o rifiuto di atti relativi ad operazioni elettorali. Punisce la omissione ed il rifiuto di atti relativi alle operazioni elettorali.

Il delitto è normalmente punito a titolo di dolo, ma è anche prevista la configurazione colposa.

Per il delitto la pena è la reclusione fino ad un anno e con multa fino a lire 200.000.

Per il fatto commesso per colpa la pena è della multa fino a lire 50.000.

Art. 35. - Iscrizione o cancellazione fraudolenta. La norma proviene dalla legge 7 ottobre 1947 che riguarda la iscrizione o cancellazione fraudolenta e punisce il fatto di chi con artifici o raggiri ottiene per sé o per altri la indebita iscrizione o cancellazione o la indebita omissione della iscrizione o cancellazione di uno o più elettori nelle liste elettorali.

Pena: reclusione fino a due anni e con multa fino a lire 100.000.

Art. 36. - Indebita iscrizione nelle liste elettorali e indebita cancellazione. Riguarda come soggetto attivo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente iscrive o cancella uno o più elettori nelle liste o negli elenchi elettorali o include o sposta schede nello schedario elettorale.

Pena: se il fatto è doloso reclusione fino a 2 anni e lire 100.000 di multa. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è la multa fino a lire 50.000.

Art. 37. - Falsità in documenti elettorali. Punisce per la falsità in documenti elettorali ed il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che, abusando dei poteri inerenti alle funzioni, forma in tutto od in parte una lista od elenco di elettori.

È preveduto il caso che il fatto sia commesso da un privato, da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio fuori dell'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni.

La pena: per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che formano il documento falso la reclusione va da 6 mesi a 4 anni.

Per il privato o per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fuori dell'esercizio la reclusione da tre mesi a tre anni.

Per chi fa uso dei documenti falsificati reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso dal falsificatore o da chi è concorso nella falsificazione si applicano le disposizioni sul concorso dei reati.

Art. 38. - Corruzione elettorale. Punisce la corruzione elettorale, cioè il fatto di chi per ottenere, a vantaggio proprio o a vantaggio o a danno altrui, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale, o l'astensione dalla firma o dal voto offre o promette danaro od utilità. Alla stessa stregua si punisce il candidato che per esercitare in un determinato modo il diritto elettorale o per astenersi dal voto richiede danaro od altra utilità o l'accetta.

Pena: reclusione fino a tre anni e multa fino a lire 200.000.

Art. 39. - Coercizione elettorale. Punisce la coercizione elettorale e cioè il fatto di chi con violenza o minaccia esercita pressione per costringere a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di una lista.

Aggravanti per il fatto commesso dal pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o da un ministro del culto se abusano delle proprie funzioni e per il fatto commesso con armi o da persone travisate o da persone riunite.

Art. 40. - Impedimento o turbamento di propaganda elettorale. Punisce l'impedimento o il turbamento di propaganda e cioè il fatto di chi impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale od impedisce od ostacola l'affissione o la diffusione di scritti o disegni di propaganda elettorale. Il fatto è aggravato quando è commesso da un pubblico ufficiale o da più persone riunite o con l'uso delle armi. Nel primo caso reclusione fino a tre anni e con multa da lire 30.000 a lire 200.000.

Nel caso più grave da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire 100.000.

Art. 41. - Impedimento o turbamento di operazioni elettorali. Si riporta agli articoli 74, 77 e 78 del testo unico del 1948 e punisce l'impedimento od il turbamento delle operazioni elettorali ossia chi con violenza o minaccia impedisce o turba il libero esercizio del diritto elettorale e chiunque altera durante o dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali il risultato delle operazioni stesse.

Pena: reclusione fino a quattro anni.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale e con armi o da più persone riunite, da uno a cinque anni.

Art. 42. - Votazione abusiva. Punisce la votazione abusiva e cioè chiunque dà il voto abusivamente.

Pena: reclusione fino a tre anni.

Art. 43. - Operazioni relative al referendum. Stabilisce che le operazioni relative al referendum contemplato negli articoli 75 e 138 della Costituzione sono equiparate alle operazioni elettorali.

La equiparazione è evidente trattandosi di tutelare l'esplorazione di diritti sostanzialmente affini.

Pena: eguale a quella dell'articolo 355.

Art. 44. - Pene accessorie. Dispone la sospensione dal diritto elettorale per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici quando nei reati preveduti da questo Capo si sia comminata la reclusione.

Se il condannato è un candidato la sospensione del diritto elettorale e della eleggibilità è da tre a dieci anni.

Art. 45. - Prescrizione. Stabilisce la prescrizione in tre anni ritenendosi opportuno che non si debbano lasciare sopravvivere per lungo tempo le ripercussioni delle passioni e dei conflitti.

Art. 46. - Autorizzazione a procedere. Esclude la subordinazione dell'esercizio del-

l'azione penale all'autorizzazione a procedere per i delitti contemplati in questo capo, per evitare che il corso della giustizia punitiva possa ispirarsi a criteri di parte.

CAPO VIII. — *Di altri delitti contro le libertà costituzionali.* — Art. 47. - *Attentati contro i diritti politici del cittadino.* Punisce il fatto di chiunque con violenza, minaccia od inganno impedisce l'esercizio di un diritto politico ovvero determina altri ad esercitarlo in senso difforme alla sua volontà.

Tale disposizione si ricollega all'articolo 294 del Codice attuale ed agli articoli 139 del Codice 1889 e 190 del Codice 1859.

Pena: reclusione fino a cinque anni.

Esposte così sommariamente, ma pensiamo chiaramente, le ragioni e l'utilità di questo raggruppamento di disposizioni intonate alle norme della Costituzione, ci auguriamo di avere contribuito ad avvicinare sempre più il Codice penale alle condizioni attuali del nostro Paese, intonando le leggi al progresso costante ed al divenire di ogni popolo.

Altre e forse più profonde riforme dovranno essere compiute ma in questa attesa confidiamo che queste proposte siano accettate perchè già vagliate ed approvate da una pleiade insigne di scienziati e di studiosi.

Se non riceveranno l'approvazione del Senato, resterà a me il conforto di averle presentate con spirito di bene, spoglio da ogni interesse e da ogni passione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nel Codice penale, dopo il titolo primo del libro secondo, è aggiunto il seguente titolo:

« TITOLO I-bis**Dei delitti contro le libertà costituzionali****CAPO I****DEI DELITTI DEL PUBBLICO UFFICIALE CONTRO
LA LIBERTÀ PERSONALE E DEL DOMICILIO****Art. 1.**

Arresto illegale.

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto o ad un fermo, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni ovvero non osservando le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni.

Art. 2.

*Omessa comunicazione di arresto
all'Autorità giudiziaria.*

Il pubblico ufficiale che, avendo in consegna una persona arrestata o fermata, non la pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria immediatamente e in ogni caso non oltre le quarantotto ore, ovvero non ne informa entro il medesimo termine l'Autorità giudiziaria stessa, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 3.

Omessa liberazione di persona arrestata.

Il pubblico ufficiale che, avendo comunque a sua disposizione una persona arrestata o fermata senza ordine dell'Autorità giudizia-

ria, non la rimette in libertà dopo decorse quarantotto ore dall'avvenuta comunicazione all'Autorità predetta, qualora l'arresto o il fermo non sia stato in detto termine convalidato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 4.

Detenzione illegale.

Il pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto ad un carcere o ad uno stabilimento o istituto di prevenzione o di pena, vi riceve taluno senza l'ordine dell'Autorità competente, fuori del caso di presentazione spontanea preveduto dalla legge, ovvero non obbedisce all'ordine di liberazione dato dall'Autorità medesima, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 5.

Omessa comunicazione di detenzione all'Autorità giudiziaria.

Il pubblico ufficiale, preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad un istituto di prevenzione o di pena che, avendovi ricevuto taluno senza ordine dell'Autorità giudiziaria, non ne dà a questa avviso entro le ventiquattro ore, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 6.

Omissione di doveri di ufficio relativi alla libertà personale.

Il pubblico ufficiale che, avuta notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni di una indebita limitazione della libertà personale, omette, ritarda o ricusa di provvedere per farla cessare o riferire all'Autorità giudiziaria competente, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 7.

*Abuso di autorità contro arrestati
o detenuti.*

Il pubblico ufficiale che usa misure di rigore non consentite dalla legge o commette comunque atti arbitrari contro una persona fermata, arrestata o detenuta, che egli abbia in custodia anche temporanea o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se è usata violenza alla persona la pena è aumentata.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso dal pubblico ufficiale che, per ragione del suo ufficio, ha una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Art. 8.

*Perquisizione o ispezione personale
arbitraria.*

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, o non osservando le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, esegue una ispezione personale, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 9.

*Violazione di domicilio commessa
da un pubblico ufficiale.*

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni ovvero non osservando le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, si introduce o si trattiene nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è accompagnato da ispezione locale, da perquisizione domiciliare, da sequestro o da altro atto arbitrario non previsto dalla legge come reato, la pena non può essere inferiore ad un anno.

Art. 10.

*Offesa alla libertà di circolazione
e soggiorno.*

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni ovvero non osservando le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, impedisce od ostacola a taluno la circolazione o il soggiorno in qualsiasi parte del territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona.

Art. 11.

*Offesa alla libertà di uscire dal territorio
dello Stato o di entrarvi.*

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni ovvero non osservando le condizioni o le formalità prescritte dalla legge, pone comunque al cittadino impedimento od ostacolo alla libertà di uscire dal territorio dello Stato, o di entrarvi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona.

Art. 12.

Circostanza aggravante.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà qualora taluno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso per fine privato.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERA
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

Art. 13.

*Impedimento alla manifestazione
del pensiero.*

Chiunque usa violenza o minaccia per impedire ad altri di manifestare pubblicamente il suo pensiero politico, sociale o scienti-

fico, ovvero gli usa violenza a causa del pensiero manifestato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi usa violenza o minaccia per costringere altri a compiere un atto in contrasto con le sue opinioni politiche, sociali o scientifiche.

Art. 14.

Offesa a'la libera diffusione del pensiero.

Chiunque, per impedire la diffusione dell'altrui pensiero, ostacola la stampa, la distribuzione o l'affissione di scritti o disegni non vietati dalla legge, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque ostacola l'uso o il funzionamento di altri mezzi di pubblica manifestazione del pensiero.

La pena non può essere inferiore a sei mesi se il fatto è commesso con violenza o minaccia alle persone, o con violenza sulle cose.

Art. 15.

Distruzione o deterioramento di scritti o disegni.

Chiunque per impedirne la conoscenza stacca, lacera o comunque rende inservibili o illeggibili scritti o disegni esposti al pubblico e non vietati dalla legge, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 16.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni o non osservando le condizioni o le formalità prescritte dalla legge;

2) se il fatto è commesso presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita, distribuzione, diffusione, audizione o proiezione;

3) se concorrono le circostanze previste dall'articolo 368, secondo comma.

CAPO III

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ
DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

Art. 17.

Offesa alla libertà di riunione

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere altri a partecipare ad una pubblica riunione è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica se la violenza o minaccia è usata per costringere taluno a non partecipare ad una pubblica riunione non vietata dalla legge.

Art. 18.

Turbamento di una pubblica riunione.

Chiunque impedisce, ovvero, mediante violenza, minaccia o tumulto, turba una pubblica riunione non vietata dalla legge o dall'Autorità, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 19.

Offesa alla libertà di associazione.

Chiunque usa violenza o minaccia per costringere altri a partecipare ad una associazione è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica se la violenza o minaccia è usata per costringere altri a non partecipare ad una associazione non vietata dalla legge.

Art. 20.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;

2) se concorrono le circostanze prevedute dall'articolo 368, secondo comma;

3) se dal fatto sia derivato grave turbamento all'ordine pubblico.

CAPO IV

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Art. 21.

Offesa alla libera professione di una fede religiosa.

Chiunque usa violenza o minaccia per impedire ad altri di professare una fede religiosa, di farne propaganda o di esercitare in pubblico o in privato gli atti di culto, ovvero gli usa violenza o minaccia a causa della fede religiosa professata, della propaganda fattane o degli atti di culto esercitati, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi usa violenza o minaccia per costringere altri a compiere un atto in contrasto con la fede religiosa da lui professata.

Art. 22.

Turbamento di funzioni religiose.

Chiunque impedisce o turba lo svolgimento di funzioni o cerimonie religiose, le quali si compiano in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia si applica la reclusione da sei mesi a sei anni.

Art. 23.

Offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di persona.

Chiunque pubblicamente offende una fede religiosa mediante vilipendio di chi la pro-

fessa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 24.

Offesa alla fede religiosa mediante vilipendio di cose.

Chiunque, in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende una fede religiosa, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose compiute in luogo privato da un ministro del culto.

Art. 25.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate fino alla metà:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;
- 2) se concorrono le circostanze prevedute dall'articolo 339 del Codice penale, secondo comma;
- 3) se il fatto è commesso in danno di un ministro del culto;
- 4) se dal fatto sia derivato grave turbamento all'ordine pubblico.

Art. 26.

Limiti della tutela penale.

Le disposizioni di questo capo non si applicano quando si tratta di fede religiosa in contrasto con l'ordine pubblico ovvero di atto di culto contrario al buon costume.

CAPO V

DEI DELITTI DEL PUBBLICO UFFICIALE
CONTRO LA LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA

Art. 27.

Offesa alla libertà di corrispondenza.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, con abuso dei poteri inerenti alle funzioni o al servizio, in tutto o in parte sottrae, distrae o rende illeggibile, o distrugge o sopprime una corrispondenza chiusa o aperta a lui non diretta, ovvero interrompe, turba o impedisce una telecomunicazione, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 28.

*Violazione della segretezza
della corrispondenza.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, con abuso dei poteri inerenti alle funzioni o al servizio, prende cognizione di una corrispondenza chiusa a lui non diretta o, con mezzi fraudolenti, di una telecomunicazione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da tre mesi a quattro anni se il colpevole rivela, senza giusta causa, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o della telecomunicazione.

Art. 29.

Rivelazione di corrispondenza.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, essendo venuto a conoscenza, a causa o nell'esercizio delle funzioni o del servizio, del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta o di una telecomunicazione fra altre persone, lo rivela ad altri senza giusta causa, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 30.

Circostanza aggravante.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà qualora taluno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti sia commesso per fine privato.

CAPO VI

DEI DELITTI CONTRO L'UGUAGLIANZA
DEI CITTADINI

Art. 31.

*Offesa al diritto di uguaglianza
dinanzi alla legge.*

Chiunque impedisce od ostacola ad altri, a causa della razza, della lingua, della religione, del sesso, delle opinioni politiche o delle condizioni personali o sociali, il normale esercizio dei diritti civili o politici, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Art. 32.

*Eccitamento all'odio contro categorie
sociali.*

Chiunque pubblicamente eccita all'odio o al disprezzo contro una categoria di persone, a causa della razza, della lingua, della religione, del sesso, delle opinioni politiche o delle condizioni personali o sociali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Art. 33.

Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate fino alla metà:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni;

2) se il fatto è commesso valendosi della propaganda o della forza o autorità di partiti o associazioni;

3) se il fatto è commesso con minaccia o violenza alla persona;

4) se dal fatto sia derivato grave turbamento all'ordine pubblico.

CAPO VII

DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO ELETTORALE

Art. 34.

Omissione o rifiuto di atti relativi alle operazioni elettorali.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta, omette o ritarda atti relativi alla compilazione, alla tenuta, alla revisione, alla pubblicazione delle liste o degli elenchi elettorali o alle notificazioni, prescritte per legge, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 200.000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire 50.000.

Art. 35.

Iscrizione o cancellazione fraudolenta.

Chiunque, con artifici o raggiri, ottiene per sè o per altri la indebita iscrizione o cancellazione ovvero l'indebita omissione della iscrizione o della cancellazione di uno o più elettori nelle liste o negli elenchi elettorali, ovvero lo spostamento delle schede nello schedario elettorale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Art. 36.

Indebita iscrizione nelle liste elettorali e indebita cancellazione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, indebitamente iscrive o cancella uno o più elettori nelle liste o ne-

gli elenchi elettorali, ovvero omette un'iscrizione o una cancellazione dovuta, ovvero include o sposta arbitrariamente schede nello schedario elettorale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della multa fino a lire 50.000.

Art. 37.

Falsità in documenti elettorali.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, con abuso dei poteri inerenti alle funzioni o al servizio, forma in tutto o in parte una lista o un elenco di elettori o di candidati o altro documento elettorale falso, o altera, distrugge, sopprime od occulta un documento elettorale vero, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se alcuno dei fatti preveduti dal comma precedente è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio fuori dell'esercizio delle sue funzioni o attribuzioni, la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni.

Si applica la pena della reclusione da tre mesi a tre anni a chiunque fa uso dei documenti falsificati. Se il fatto è commesso dal falsificatore o da chi è concorso nella falsificazione si applicano le disposizioni sul concorso di reati.

Art. 38.

Corruzione elettorale.

Chiunque, per ottenere, a vantaggio proprio o a vantaggio o a danno altrui, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura o il voto elettorale, o l'astensione dalla firma o dal voto, offre o promette denaro o altra utilità, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 200.000.

La stessa pena si applica all'elettore che, per esercitare in un determinato modo il diritto elettorale o per astenersi dal votare,

richiede anche in modo indiretto per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta l'offerta o la promessa.

Art. 39.

Coercizione elettorale.

Chiunque usa violenza o minaccia a un elettore ovvero usa mezzi fraudolenti o comunque esercita pressioni per costringerlo o indurlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o a votare a favore di una lista o di un candidato, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da lire 30.000 a lire 200.000.

La pena è della reclusione da un anno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 100.000:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o dal ministro di un culto, abusando delle proprie funzioni o attribuzioni o nell'esercizio di esse;

2) se il fatto è commesso con armi, o da persona travisata o da più persone riunite ovvero a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Art. 40.

*Impedimento o turbamento
di propaganda elettorale.*

Chiunque impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale ovvero impedisce od ostacola la diffusione di scritti o disegni di propaganda elettorale, ovvero li sottrae o li distrugge, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 30.000 a lire 200.000.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da più persone riunite ovvero con uso delle armi, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire 100.000.

Art. 41.

*Impedimento o turbamento
di operazioni elettorali.*

Chiunque con violenza o minaccia impedisce o turba il libero esercizio del diritto elettorale o lo svolgimento delle operazioni elettorali, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La stessa pena si applica a chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 37, durante o dopo lo svolgimento delle operazioni elettorali, ne altera il risultato.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale;
- 2) se il fatto è commesso con armi o da più persone riunite.

Art. 42.

Votazione abusiva.

Chiunque dà il voto, senza averne il diritto, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la stessa pena a chiunque, incaricato di esprimere il voto per un elettore impedito, vota in modo diverso da quello indicatogli.

Art. 43.

Operazioni relative al referendum.

Agli effetti delle disposizioni contenute in questo Capo le operazioni relative al *referendum* sono equiparate alle operazioni elettorali.

Art. 44.

Pene accessorie.

La condanna per alcuno dei reati preveduti da questo Capo, qualora sia stata applicata la pena della reclusione, importa la sospensione del diritto elettorale per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se il condannato è un candidato, la sospensione del diritto elettorale e della eleggibilità è da tre a dieci anni.

Art. 45.

Prescrizione.

I reati preveduti da questo Capo si estinguono per prescrizione in tre anni.

Art. 46.

Autorizzazione a procedere.

Per i reati preveduti da questo Capo non sono applicabili le disposizioni relative alla autorizzazione a procedere.

CAPO VIII

DI ALTRI DELITTI CONTRO LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI

Art. 47.

*Attentati contro i diritti politici
del cittadino.*

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, quando il fatto non è preveduto come reato dalle disposizioni contenute in questo titolo, è punito con la reclusione fino a cinque anni ».